

# **Il fenomeno della digitalizzazione in Italia e il suo impatto sul rapporto tra Stato e Regioni**

Sara Parolari

05.09.24

## Alcune premesse

- “Digitalizzazione”: fenomeno ampio e trasversale, difficile da inquadrare nella sua interezza anche in ragione delle sue mutevoli e rapide prospettive evolutive.
- All’interno dell’ordinamento giuridico italiano qual è l’impatto della transizione digitale sul riparto di competenze tra Stato e Regioni?

# Il quadro costituzionale e legislativo in materia di digitalizzazione

- **Art. 117, comma 2, lett. r), Cost.:** competenza esclusiva dello Stato nella materia *“coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”*.
- **Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD - D. lgs. n. 82/2005 e ss. modifiche).**  
Articolo 14:
  - comma 1:* competenza primaria dello Stato su coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale;
  - comma 2:* ricorso al sistema delle Conferenze per realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso;
  - commi 2-bis e 2-ter:* ruolo delle Regioni di promozione sul territorio di azioni tese a realizzare il processo di digitalizzazione.

# La giurisprudenza costituzionale (I)

- **Sentenza n. 17/2004** Afferma che la Costituzione affida allo Stato una competenza esclusiva limitata al “coordinamento meramente tecnico, per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione”. Fa rientrare però nel potere di coordinamento informativo anche profili legati alla qualità dei servizi e alla razionalizzazione della spesa in materia informatica.
- **Sentenza n. 31/2005** Riconosce che il potere statale di coordinamento informativo, pur tecnico, possa andare ad investire aspetti di carattere amministrativo (incidendo sulle competenze regionali relative alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni), quando gli stessi sono necessari per garantire omogeneità e uniformità nell'elaborazione e trasmissione dei dati. In questo caso, richiede l'intesa con la Conferenza Unificata.

## La giurisprudenza costituzionale (II)

- **Sentenza n. 133/2008** Ribadisce che la potestà legislativa esclusiva statale in materia di coordinamento informativo va interpretata nel senso che lo Stato disciplina il coordinamento, oltre che per mezzo di regole tecniche, anche quando sussistano profili di qualità dei servizi e di razionalizzazione della spesa funzionali a realizzare l'intercomunicabilità tra i sistemi informatici delle p.a. Afferma che, in questo caso, è sufficiente un coinvolgimento regionale minimo che si risolva nella semplice consultazione non vincolante con la Conferenza Unificata.
- **Sentenza n. 251/2016** Fonda la competenza statale in materia di digitalizzazione su parametri costituzionali ulteriori rispetto al 117, co.2, lett. r, laddove collega l'intervento statale all'esigenza primaria di offrire ai cittadini garanzie uniformi su tutto il territorio nell'accesso ai dati personali, così come ai servizi, esigenza che confina con la determinazione dei LEP (art. 117, co. 2, lett. m). Conclude che lo Stato ha quindi ampia possibilità di intervenire, anche per corrispondere alle indicazioni sancite a livello europeo. Ribadisce tuttavia la necessità di raggiungere un'intesa in sede di Conferenza Unificata.

## Le Regioni come soggetti da consultare (a bilanciamento dell'interventismo statale)

- L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale vede la graduale affermazione della legittimità di una competenza statale **che può andare ben oltre il coordinamento informatico in senso meramente tecnico, per incidere anche su aspetti organizzativi della P.A..**
- Ciò si giustifica prevalentemente alla luce della necessità di garantire omogeneità sul territorio nazionale e per adeguarsi agli standard europei.
- Le Regioni sono attori da **consultare** nella formazione degli atti normativi statali attraverso le Conferenze (in attuazione del pr. di leale collaborazione) all'interno di un quadro in cui è però lo Stato a rimanere protagonista (cfr. CAD).
- Il **coinvolgimento regionale va valutato caso per caso**, con gradi di incisività differenziati (dal parere all'intesa).

# Le Regioni come soggetti attuatori delle politiche statali

- Insufficiente coinvolgimento regionale nella fase di definizione dei piani strategici nazionali (PNRR, Piani Agid), ma ruolo più incisivo nella fase di proposta progetti, attuazione e monitoraggio degli stessi ovvero nella **fase di esecuzione** dei singoli interventi.
- Oltre ad una funzione consultiva variamente graduata nella formazione delle politiche statali, le Regioni mantengono un certo **margin**e di **manovra nel dare attuazione alle stesse** potendo scegliere strumenti e modalità con cui raggiungere obiettivi nazionali ed europei (piani regionali per la digitalizzazione).

## La transizione digitale in specifiche politiche: la sanità

- Sanità digitale: confermato lo schema precedente con cornice definita dallo Stato sulla base impulso UE e ruolo esecutivo delle Regioni.
- Materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni + Stato competenza esclusiva per la determinazione dei LEP (art. 117, co. 2, lett. m).
- In questo quadro interventi legislativi statali relativi alla digitalizzazione dei servizi sanitari (es. FSE) – Missione 6 PNRR.
- Coinvolgimento regionale: parere o intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni + CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) accordo tra Regioni e Stato per definire gli interventi da realizzare nell'ambito della Missione 6.

# Quale spazio di manovra per le Regioni in questo quadro?

- Far valere la propria posizione nei confronti dello Stato attraverso le Conferenze (prediligendo l'intesa anziché il parere).
- Adottare propri atti normativi, nel rispetto dei limiti della legislazione nazionale di "coordinamento".
- Sfruttare gli strumenti di attuazione come i Piani regionali per la digitalizzazione per modellare gli obiettivi nazionali rispetto alle proprie esigenze specifiche.

**eurac**  
research